



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 324-2020 - Seduta N° 3606 - del 17/04/2020 - Numero d'Ordine 22

NP/2020/1364883

Oggetto PSR 2014/2020 - apertura del bando 2020 per la presentazione di domande a valere sulle sottomisure 12.1 "Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000" e 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000"

Struttura Proponente Settore politiche delle aree interne, antincendio, forestazione, parchi e biodiversità

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni Toti	Presidente della Giunta Regionale	X	
Sonia VIALE	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Stefano MAI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	8	0
--	---	---

Relatore alla Giunta MAI Stefano

Con l'assistenza del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A) punto 1) sub n)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art.13 par.2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto ministeriale n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

Visto il decreto ministeriale n.497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Vista la propria precedente deliberazione n. 862 del 20/9/2016 in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari;

Vista la deliberazione n. 15 del 24 luglio 2018 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Atteso che il suddetto PSR, prevede due sottomisure connesse a superficie, ed in particolare la sottomisura 12.1 "Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000" e la sottomisura 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000";

Considerato che la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non deve essere successiva al 15 maggio di ogni anno;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020

Considerato che l'art. 1 del predetto Regolamento (UE) 2020/501 stabilisce che *“In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2020 i termini ultimi che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non possono essere posteriori al 15 giugno”*;

Considerata l'attuale situazione derivante dalla pandemia di COVID-19 in Italia e dalle forti restrizioni imposte alla circolazione delle persone, con notevole compromissione della possibilità per i beneficiari di presentare le domande di aiuto e di pagamento nei termini prescritti;

Dato atto, di conseguenza, che ricorrono le motivazioni previste dal citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020 per posticipare la data finale di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento relative alla misura 12 del PSR Liguria;

Ritenuto pertanto necessario utilizzare la deroga consentita dal più volte citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/501 della Commissione del 6 aprile 2020, fissando quindi al 15 giugno 2020 il termine per la presentazione delle domande per la misura 12 del PSR Liguria;

Considerato, inoltre, che:

- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell' art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- è obbligatorio per la compilazione delle domande l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
- è obbligatoria la presentazione informatica delle domande firmate tramite sistema digitale OTP (*One Time Password*) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- non è più necessario l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
- l'impegno relativo alla domanda è riferito all'anno di presentazione e non richiede la compilazione di una domanda di conferma;

Considerato che è necessario:

- sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
- che secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure” punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie;
- per i soli beneficiari che aderiscono alla sottomisura 12.2, l'obbligo a sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa in materia forestale e segnatamente dalla l.r. n.4/1999 *“Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”* e dal Regolamento regionale n.1/1999 *“Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”*;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, aprire i termini per la presentazione delle domande sulle sottomisure 12.1 “Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000” e 12.2 “Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000” afferenti la misura 12 “Indennità compensativa per le aree Natura 2000” del PSR con le seguenti dotazioni finanziarie per coprire le richieste per l'anno 2020:

- per la sottomisura 12.1 € 200.000;
- per la sottomisura 12.2 € 350.000;

Ritenuto altresì opportuno di fornire, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione delle sottomisure 12.1 e 12.2 nell'anno 2020;

Ritenuto, inoltre, di prevedere che eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti normativi siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura; Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero;

D E L I B E R A

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per l'annualità 2020 sulle sottomisure 12.1 "Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000" e 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000" della misura 12 del PSR 2014-2020;
2. di dare atto, come previsto dal PSR 2014-2020, che possono presentare domanda solo i soggetti che operano, con le modalità definite dalle sottomisure, nelle aree meglio individuate negli allegati al presente provvedimento e classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della "Rete Natura 2000"
3. di approvare le disposizioni tecniche contenute nel documento «*Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione di domande di misura 12 "Indennità compensativa per le aree Natura 2000" per l'anno 2020*», allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e necessaria;
4. di stabilire che:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
 - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate tramite sistema digitale OTP (*One Time Password*) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
 - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;
 - le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del 15 giugno 2020;
 - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
5. di definire che le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2020 sono:
 - per la sottomisura 12.1 € 200.000;
 - per la sottomisura 12.2 € 350.000;
6. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:
 - sottostare agli obblighi previsti per il 2020 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;

- per i soli beneficiari che aderiscono alla sottomisura 12.2, l'obbligo di sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa in materia forestale e segnatamente dalla l.r. n.4/1999 *"Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico"* e dal Regolamento regionale n. 1/1999 *"Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale"*;
- 7. di stabilire che, secondo quanto indicato all'art.8.1 del PSR Liguria al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", punto 9, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per la presente misura;
- 8. di prevedere che eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti delle disposizioni siano stabiliti con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR;
- 9. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 10. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
- 11. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari si devono intendere applicabili le indicazioni contenute nella DGR n. 862 del 20/9/2016 ;
- 12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto ma completo di allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

Allegato**Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione di domande a valere sulla misura 12 “Indennità compensativa per le aree Natura 2000” per l’anno 2020*****Sottomisura 12.1 “Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000”***

L'intervento consiste nella concessione di un'indennità con la quale compensare gli agricoltori che operano nelle zone “Rete Natura 2000” per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi a cui sono sottoposti, rispetto a zone simili che non hanno gli stessi obblighi. Gli svantaggi e restrizioni imposti nei siti Natura 2000 sono definiti:

- per le ZPS (Zone di Protezione Speciale) nel Regolamento regionale 5/2008
- per le ZSC (Zone Speciali di Conservazione):
 - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 24 giugno 2015 per i siti della zona biogeografica alpina
 - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017 per i siti della zona biogeografica mediterranea

Tali zone possono essere individuate nella specifica pagina del repertorio cartografico della Regione Liguria, alla voce carte tematiche/ambiente/Natura 2000.

Costi ammissibili

E' prevista un'indennità commisurata alla riduzione del carico di bestiame per gli agricoltori che operano nelle zone di Rete Natura 2000, tale riduzione di carico di bestiame deriva dagli obblighi previsti dal Regolamento regionale n. 5/2008 o dai DM 24/6/2015 e DM 7/4/2017.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità Natura 2000, sono concesse, per l'anno di presentazione della domanda, agli agricoltori che presentano superfici pascolative ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione (ove presente la prescrizione sito specifica) di Rete Natura 2000.

Campo di applicazione

Zone pascolative ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione (ove presente la prescrizione sito specifica) di Rete Natura 2000.

Beneficiari

Imprenditori agricoli che conducono terreni agricoli pascolativi nelle zone di Natura 2000.

Importi dei premi

Il premio corrisponde a 80 euro per ettaro ad anno.

Obblighi

1. Viene definito il **divieto di pascolamento** nelle ZPS e per alcune ZSC individuate nel DM 24/6/2015 e DM 7/4/2017
per le Praterie –pascolo (si intendono per Praterie-pascolo le macro categorie di uso del suolo di pascolo, prato pascolo e prato come classificate da AGEA)
 con carico superiore a 1 UBA/HA
Per le altre zone
 con carico superiore a 1 UBA/HA se è presente il piano di pascolo
 con carico superiore a 0,8 UBA/HA se non è presente il piano di pascolo
2. Il Piano di pascolo richiesto nel punto precedente deve essere composto almeno da:

- Relazione illustrativa con indicazione delle unità di pascolo (aree specifiche utilizzate unitariamente per un tempo definito), con riportato il carico di ogni area (potenziale ed effettivo) ed il calendario delle utilizzazioni di ogni unità di pascolo;
 - Elaborato grafico in scala 1:5000
 - Carta delle zone percorse dal fuoco nell'ultimo quinquennio
 - Eventuale carta delle limitazioni all'utilizzazione, con particolare riguardo alle finalità di presidio e difesa del suolo;
3. Rispetto delle norme e degli obblighi che comprendono le norme di condizionalità, ai sensi del relativo decreto ministeriale, vigente al momento di presentazione della domanda.

Criteri di selezione

Per la misura 12.1 non sono previsti criteri di selezione

Sottomisura 12.2 "Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000"

L'aiuto consiste nella concessione di un'indennità per compensare i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno dovuto all'obbligo di rilascio in bosco di nuclei di piante come "isole di biodiversità" destinate all'invecchiamento indefinito. L'indennità è quindi destinata a compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni che subiscono i selvicoltori che operano tagli boschivi in aree ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della "Rete Natura 2000". Questi operatori sono infatti sottoposti a norme gestionali specifiche recate dalle Misure di Conservazione riferite a tali aree, che invece non interessano gli operatori che lavorano in zone simili ma che non hanno gli stessi obblighi. Gli svantaggi e le restrizioni imposte in termini di gestione forestale per le aree citate sono definite:

- per le ZPS (Zone di Protezione Speciale) nel Regolamento regionale 5/2008
- per le ZSC (Zone Speciali di Conservazione):
 - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 24 giugno 2015 per i siti della zona biogeografica alpina;
 - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 per i siti terrestri della zona biogeografica continentale;
 - nel Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017 per i siti della zona biogeografica mediterranea;

Tali zone possono essere individuate nella specifica pagina del repertorio cartografico della Regione Liguria, alla voce carte tematiche/ambiente/Natura 2000.

Costi ammissibili

E' prevista un'indennità commisurata ai minori guadagni connessi al rilascio di un maggior numero di piante in bosco rispetto alle situazioni ordinarie (destinate a formare le isole di biodiversità) e i maggiori oneri connessi sia agli aspetti di individuazione sul terreno delle piante da rilasciare sia alle limitazioni operative relative alle operazioni di utilizzazione dei soprassuoli.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità possono essere concesse ad aree forestali che ricadono:

- 1) all'interno delle zone ZPS, ove si applica l'Art. 3, comma 1, lettera c) del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri";
- 2) all'interno delle ZSC, ove si applicano le Misure di Conservazione definite con Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 14 giugno 2015 "Designazione di 14 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione Liguria", con Decreto del Ministero dell'ambiente del territorio e del Mare del 13 ottobre 2016 "Designazione di 11 zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e

di 27 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria” nonché con Decreto del Ministero dell’ambiente del territorio e del Mare del 7 aprile 2017 “Designazione di 74 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Liguria”;

- 3) In particolare l’indennità viene concessa per le aree forestali di cui sopra interessate da tagli di utilizzazione; la superficie minima per la quale può essere concessa l’indennità è fissata in 2 ha in considerazione del fatto che tale superficie è la soglia di applicabilità del vincolo gestionale oggetto della operazione. L’indennità viene concessa solo a fronte del rispetto delle condizioni gestionali poste dalla normativa sopra richiamata.

Campo di applicazione

Boschi ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000

Beneficiari

Selvicoltori, ossia i soggetti titolari della gestione delle superfici forestali ricadenti nella Aree Natura 2000 soggette ai vincoli, singoli o associati.

Importi dei premi

L’indennità corrisponde a:

- 325 € per ettaro per le superfici al taglio comprese tra i 2 e i 10 ettari
- 260 € per ettaro per la frazione di superficie al taglio eccedente i 10 ettari

Il sostegno viene concesso *una tantum*, per i tagli effettuati dal 16/6/2018 e fino alla scadenza del presente bando.

Obblighi

Oltre agli obblighi di *baseline*, costituita dal regolamento regionale n.1/1999 “*Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale*”, nell’esecuzione dei tagli boschivi di superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all’invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l’estensione dell’isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:

1. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha;
2. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha;

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve avere estensione inferiore a 500 mq;

Le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell’area; devono interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista naturalistico; devono essere distribuite il più possibile nell’ambito dell’area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. All’interno delle isole di biodiversità devono effettuarsi solo interventi di tipo fitosanitario, o per tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio e comunque previa valutazione di incidenza. Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all’invecchiamento indefinito non deve concorrere alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell’intervento. Nei boschi governati a ceduo, nelle sue forme diverse di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità deve essere avviato all’alto fusto e solo successivamente rilasciato all’invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non devono concorrere alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco.

Criteri di selezione

Per la sottomisura 12.2 non sono previsti criteri di selezione.

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE SOTTOMISURE

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema *"One time password"* (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 giugno 2020 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

Disposizioni finali

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul sito web della Regione Liguria e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale *"www.agriligurianet.it"*.

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali ulteriori specificazioni applicative di dettaglio.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2020-AC-85

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	MAI Stefano		16/04/2020 16:47
Approvazione Amministratore proponente	MAI Stefano		16/04/2020 16:46
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Piombo Bruno		16/04/2020 12:36
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Piombo Bruno		16/04/2020 12:27
* Approvazione Legittimità	RICCI Gianfranco		16/04/2020 12:14
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	MARENCO federico		15/04/2020 10:18
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	JANNONE Riccardo		10/04/2020 08:05
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	PENCO Damiano		08/04/2020 17:50

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria

Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI